

## Diritto e divertimento

Estratto da "Diventare giurista" - Filodiritto Editore - [www.filodirittoeditore.com](http://www.filodirittoeditore.com)

02 Ottobre 2010

Luciano Butti

[Estratto da "Diventare giurista" - Filodiritto Editore - 2010 - [www.filodirittoeditore.com](http://www.filodirittoeditore.com)]

Se intraprenderete una carriera nel mondo del diritto, la prima fonte di divertimento sarà costituita da alcune delle persone che incontrerete: colleghi, compagni di strada o avversari. Il diritto sembra infatti esercitare una attrazione particolare tanto per le persone molto noiose come per quelle molto divertenti. Mentre sono pochi gli individui “normali” che riescono nell’impresa (per essi particolarmente difficile) di diventare giuristi. Ciò del resto non dovrebbe stupire, in quanto vi è senza alcun dubbio una buona dose di stranezza nello scegliere di passare la propria vita a contatto con concetti come quello della “surroga ipotecaria del creditore perdente” o quello del “reato aberrante”: per lasciarvi la curiosità, non vi spiego di cosa si tratta (anche perché, quanto meno per il primo dei due esempi, proprio non me lo ricordo). Perciò non si contano i libri che – tra il serio ed il faceto – raccontano le amenità e gli aneddoti della legge.

E’ anche significativo – scorrendo dell’aspetto ludico del diritto – che alcuni dei più importanti progressi giurisprudenziali siano stati realizzati attraverso casi di limitatissimo valore economico, ma molto “curiosi” per i presupposti di fatto delle decisioni.

Prendiamo per esempio il diritto del Regno Unito: i casi giudiziari ancor oggi considerati, nei corsi universitari, più importanti sono, rispettivamente, per i contratti il caso della “carbolic smoke ball” e per i “torts” (vale a dire per la responsabilità extra-contrattuale) il caso dello “snail in the bottle”.

Nel primo caso (*Calill v. Carbolic Smoke Ball Company* [1892] 2.Q.B. 484 (Court of Appeal)), i proprietari di un preparato medico asseritamente miracoloso – appunto la “carbolic smoke ball” – avevano fatto pubblicare su alcuni giornali un’inserzione pubblicitaria che prometteva una ricompensa di 100 sterline per chi, dopo aver usato il preparato tre volte al giorno per due settimane, avesse tuttavia contratto l’influenza. La signora Calill (evidentemente piuttosto credulona e certamente assai timorosa dell’influenza) prese sul serio l’inserzione, ingurgitando l’orribile “smoke ball” per un periodo ampiamente maggiore rispetto a quello minimo prescritto (precisamente, dal 20 novembre 1891 al 17 gennaio 1892), e tuttavia contraendo, appunto il 17 gennaio, la malattia (cosa peraltro ancor oggi del tutto normale, e direi inevitabile, nell’umido inverno inglese o scozzese). La battaglia Calill – forse più inviperita per la prolungata assunzione dell’orrendo preparato che non per l’influenza - chiese la ricompensa, ma non venne presa sul serio; si rivolse allora al sistema giudiziario di Sua Maestà, che invece approfittò del caso per rinnovare la teoria dei contratti, ammettendo che, anche in una situazione come quella descritta, il contratto stesso fosse meritevole di tutela giuridica.

Nel secondo caso (*Donogue v. Stevenson* [1932] AC 562), la domanda giuridico-filosofica cui i giudici hanno tentato di rispondere (“Chi è il mio prossimo secondo la legge?”) è di fondamentale importanza e rimanda addirittura ad una famosa parabola evangelica (Il Buon Samaritano). Ma i fatti di causa (come diremmo in Italia) furono assai più banali. Nella triste cittadina scozzese di Paisley (alcune cose possono

accadere solo in Scozia), una certa Signorina Donoghue si era recata presso il bar del signor Minchella, insieme con un amico, il quale aveva ordinato per lei un bicchiere di gelato, con una bottiglietta di “ginger beer” . Circa metà della bottiglia venne versata sul gelato, che la giovane Donoghue gustò con piacere (non essendo evidentemente abituata a nulla di meglio). Terminato il gelato, ed essendo scozzese, la giovane pensò di ultimare la consumazione e versò dunque nel proprio bicchiere la parte rimanente della “ginger beer”. Così facendo, peraltro, contribuì in modo decisivo ad uno sviluppo fondamentale nel diritto dell’Isola. Infatti, un nauseante corpo estraneo – probabilmente ciò che rimaneva di una lumaca – uscì dalla bottiglia. La giovane si ammalò, avvelenata dalla bevanda, o dal ricordo dell’orribile intruso, o più probabilmente da entrambe le cose. E citò in giudizio il signor Stevenson, proprietario dell’azienda che aveva imbottigliato la “ginger beer”, sostenendo che costui avrebbe dovuto prevenire simili incidenti nella produzione della bevanda e quindi risarcirla del danno subito. Come sopra accennato, la battaglia legale che ne seguì riguardò l’esistenza o meno – tra un produttore industriale ed il consumatore finale - di quella “relazione speciale” che porta il primo a doversi preoccupare del secondo (cd. “duty of care”), e pertanto a doverlo risarcire dei danni derivanti da un prodotto difettoso. La House of Lords disse alla fine che, sì, vi è tra produttore e consumatore una relazione di “prossimità giuridica” e dunque la responsabilità da prodotto difettoso esiste ed è una cosa seria. E da questa affermazione scaturirono, come potete immaginare, numerose e significative conseguenze, non solo nel Regno Unito . Infine, una curiosità. Nell’autunno del 1990, presso lo stesso tavolino del caffè dove molti anni prima la nostra giovane si era ammalata, un Alan Minchella, pronipote del Minchella che aveva servito la signorina Donoghue, offrì un analogo intruglio a base di gelato a una serie di importantissimi esponenti dei sistemi giudiziari di Inghilterra e Scozia : giusto per non dimenticare l’importanza della “ginger beer” (e delle lumache!) nell’evoluzione delle leggi di Sua Maestà.

Non vorrei tuttavia illudervi, non ci si diverte sempre. Come è stato efficacemente scritto, “le Corti offrono gratuitamente a coloro che sono avidi, esibizionisti, aspiranti santi o semplicemente insopportabili una piattaforma sulla quale mostrarsi ”. Per non parlare della pleora di personaggi “folli di diritto”, che non affollano soltanto i capolavori della letteratura , ma anche le aule dei nostri Tribunali. Anche queste persone saranno, nel mondo della Legge, vostri interlocutori: dovrete presto imparare a metterle in riga.

[Estratto da "Diventare giurista" - Filodiritto Editore - 2010 - [www.filodirittoeditore.com](http://www.filodirittoeditore.com)]

[Estratto da "Diventare giurista" - Filodiritto Editore - 2010 - [www.filodirittoeditore.com](http://www.filodirittoeditore.com)]

Se intraprenderete una carriera nel mondo del diritto, la prima fonte di divertimento sarà costituita da alcune delle persone che incontrerete: colleghi, compagni di strada o avversari. Il diritto sembra infatti esercitare una attrazione particolare tanto per le persone molto noiose come per quelle molto divertenti. Mentre sono pochi gli individui “normali” che riescono nell’impresa (per essi particolarmente difficile) di diventare giuristi. Ciò del resto non dovrebbe stupire, in quanto vi è senza alcun dubbio una buona dose di stranezza nello scegliere di passare la propria vita a contatto con concetti come quello della “surroga ipotecaria del creditore perdente” o quello del “reato aberrante”: per lasciarvi la curiosità, non vi spiego di cosa si tratta (anche perché, quanto meno per il primo dei due esempi, proprio non me lo ricordo). Perciò non si contano i libri che – tra il serio ed il faceto – raccontano le amenità e gli aneddoti della legge.

E’ anche significativo – scorrendo dell’aspetto ludico del diritto – che alcuni dei più importanti progressi giurisprudenziali siano stati realizzati attraverso casi di limitatissimo valore economico, ma molto “curiosi” per i presupposti di fatto delle decisioni.

Prendiamo per esempio il diritto del Regno Unito: i casi giudiziari ancor oggi considerati, nei corsi universitari, più importanti sono, rispettivamente, per i contratti il caso della “carbolic smoke ball” e per i

“torts” (vale a dire per la responsabilità extra-contrattuale) il caso dello “snail in the bottle”.

Nel primo caso (*Calill v. Carbolic Smoke Ball Company* [1892] 2.Q.B. 484 (Court of Appeal)), i proprietari di un preparato medico asseritamente miracoloso – appunto la “carbolic smoke ball” – avevano fatto pubblicare su alcuni giornali un’inserzione pubblicitaria che prometteva una ricompensa di 100 sterline per chi, dopo aver usato il preparato tre volte al giorno per due settimane, avesse tuttavia contratto l’influenza. La signora Calill (evidentemente piuttosto credulona e certamente assai timorosa dell’influenza) prese sul serio l’inserzione, ingurgitando l’orribile “smoke ball” per un periodo ampiamente maggiore rispetto a quello minimo prescritto (precisamente, dal 20 novembre 1891 al 17 gennaio 1892), e tuttavia contraendo, appunto il 17 gennaio, la malattia (cosa peraltro ancor oggi del tutto normale, e direi inevitabile, nell’umido inverno inglese o scozzese). La battaglia Calill – forse più inviperita per la prolungata assunzione dell’orrendo preparato che non per l’influenza - chiese la ricompensa, ma non venne presa sul serio; si rivolse allora al sistema giudiziario di Sua Maestà, che invece approfittò del caso per rinnovare la teoria dei contratti, ammettendo che, anche in una situazione come quella descritta, il contratto stesso fosse meritevole di tutela giuridica.

Nel secondo caso (*Donogue v. Stevenson* [1932] AC 562), la domanda giuridico-filosofica cui i giudici hanno tentato di rispondere (“Chi è il mio prossimo secondo la legge?”) è di fondamentale importanza e rimanda addirittura ad una famosa parabola evangelica (Il Buon Samaritano). Ma i fatti di causa (come diremmo in Italia) furono assai più banali. Nella triste cittadina scozzese di Paisley (alcune cose possono accadere solo in Scozia), una certa Signorina Donoghue si era recata presso il bar del signor Minchella, insieme con un amico, il quale aveva ordinato per lei un bicchiere di gelato, con una bottiglietta di “ginger beer”. Circa metà della bottiglia venne versata sul gelato, che la giovane Donoghue gustò con piacere (non essendo evidentemente abituata a nulla di meglio). Terminato il gelato, ed essendo scozzese, la giovane pensò di ultimare la consumazione e versò dunque nel proprio bicchiere la parte rimanente della “ginger beer”. Così facendo, peraltro, contribuì in modo decisivo ad uno sviluppo fondamentale nel diritto dell’Isola. Infatti, un nauseante corpo estraneo – probabilmente ciò che rimaneva di una lumaca – uscì dalla bottiglia. La giovane si ammalò, avvelenata dalla bevanda, o dal ricordo dell’orribile intruso, o più probabilmente da entrambe le cose. E citò in giudizio il signor Stevenson, proprietario dell’azienda che aveva imbottigliato la “ginger beer”, sostenendo che costui avrebbe dovuto prevenire simili incidenti nella produzione della bevanda e quindi risarcirla del danno subito. Come sopra accennato, la battaglia legale che ne seguì riguardò l’esistenza o meno – tra un produttore industriale ed il consumatore finale - di quella “relazione speciale” che porta il primo a doversi preoccupare del secondo (cd. “duty of care”), e pertanto a doverlo risarcire dei danni derivanti da un prodotto difettoso. La House of Lords disse alla fine che, sì, vi è tra produttore e consumatore una relazione di “prossimità giuridica” e dunque la responsabilità da prodotto difettoso esiste ed è una cosa seria. E da questa affermazione scaturirono, come potete immaginare, numerose e significative conseguenze, non solo nel Regno Unito . Infine, una curiosità. Nell’autunno del 1990, presso lo stesso tavolino del caffè dove molti anni prima la nostra giovane si era ammalata, un Alan Minchella, pronipote del Minchella che aveva servito la signorina Donoghue, offrì un analogo intruglio a base di gelato a una serie di importantissimi esponenti dei sistemi giudiziari di Inghilterra e Scozia : giusto per non dimenticare l’importanza della “ginger beer” (e delle lumache!) nell’evoluzione delle leggi di Sua Maestà.

Non vorrei tuttavia illudervi, non ci si diverte sempre. Come è stato efficacemente scritto, “le Corti offrono gratuitamente a coloro che sono avidi, esibizionisti, aspiranti santi o semplicemente insopportabili una piattaforma sulla quale mostrarsi ”. Per non parlare della pletora di personaggi “folli di diritto”, che non

affollano soltanto i capolavori della letteratura , ma anche le aule dei nostri Tribunali. Anche queste persone saranno, nel mondo della Legge, vostri interlocutori: dovrete presto imparare a metterle in riga.

[Estratto da "Diventare giurista" - Filodiritto Editore - 2010 - [www.filodirittoeditore.com](http://www.filodirittoeditore.com)]

**TAG:** *Ordinamento forense*

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*

---